



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. A0088 del 14/01/2011

Proposta n. 21901 del 20/12/2010

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni. Ditta: "ANTONNICOLA VITTORIO - Latina - Codice: LT0004S

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Estensore | CORIOLOANO ROBERTO | _____ |
| Responsabile del procedimento | CORIOLOANO ROBERTO | _____ |
| Responsabile dell' Area | F. GENCHI | _____ |
| Direttore Regionale | R. OTTAVIANI | _____ |
| Direttore Dipartimento | L. FEGATELLI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un **Gruppo di raccolta degli embrioni**.

Ditta: “**ANTONNICOLA VITTORIO** – Latina - Codice: **LT0004S**”

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda presentata in data 9-2-2010 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Economico e Occupazionale – Affari Generali – al n. 27252 del 16-02-2010 con la quale Antonnicola Vittorio, in qualità di direttore sanitario del Gruppo di raccolta degli embrioni denominato “A.V. Embryo Transfer Service” con sede in Comune di Latina – loc. Borgo Sabotino, via Le Vergini Nuove, n. 1012, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni;

VISTO il provvedimento prot. n. 811 dell’11 marzo 2009 dell’A.U.S.L. Latina – Dipartimento Prevenzione – Servizio Veterinario distretto Latina – Pontinia, con il quale si certifica “*che le necessarie misure di igiene e sanità condizionanti il riconoscimento del gruppo di raccolta degli embrioni, così come previsto dall’allegato A della direttiva n. 89/556/CEE del 25 settembre 1989, sono rispettate*”;

VISTO il provvedimento prot. n. 2897 del 12 novembre 2009 dell’A.U.S.L. Latina – Dipartimento Prevenzione – Servizio Veterinario distretto Latina – Pontinia, con il quale si certifica “*che il Gruppo di raccolta degli embrioni dispone di un laboratorio mobile (furgone FIAT SCUDO targato DW388FT) appositamente attrezzato.....*”;

VISTA la nota prot. n. 66603/DA/10/14 del 25-11-2010 con la quale il dott. Fabio Genchi, Dirigente dell'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", con riferimento alla normativa ed agli atti richiamati in oggetto, in particolare la D.G.R. 8-2-2002, n. 128, punto 18, lettera C), n. 4), delega Roberto Coriolano, funzionario della predetta Area, a rappresentarlo in seno alla Commissione tecnica per l'esame della domanda per il rilascio della autorizzazione alla gestione di un "Gruppo di raccolta degli embrioni", di cui al punto 8 della citata D.G.R. n. 128/2002, presentata dalla sopra citata ditta Antonnicola Vittorio;

VISTO il Verbale del 14 dicembre 2010 con il quale l'apposita Commissione tecnica, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0525 del 18-11-2010, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 27252 del 16-2-2010, ai sensi dell'articolo 24 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 8 delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) di rilasciare, in favore di **"ANTONNICOLA VITTORIO"**, nato a Sermoneta (LT) il 5-2-1965 ed ivi residente in loc. Doganella di Ninfa – via Pompa a Vento s.n.c., in qualità di direttore sanitario del Gruppo di raccolta degli embrioni denominato "A.V. Embryo Transfer Service", **l'autorizzazione alla gestione del predetto Gruppo di raccolta degli embrioni** sito in Comune di Latina – loc. Borgo Sabotino, via Le Vergini Nuove n. 1012 – partita IVA 01612060598.

2) di prendere atto che il Gruppo di raccolta:

- a) dispone di un laboratorio stabile sito in Comune di Latina – loc. Borgo Sabotino, via Le Vergini Nuove, n. 1012;
- b) dispone di un laboratorio mobile rappresentato da un furgone FIAT SCUDO targato DW388 FT;
- c) provvede alla raccolta, al trattamento, al congelamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico appartenenti alle seguenti specie:
Bovina e Bufalina;
- d) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell'ambito dello stesso centro o allevamento: **SI**;
- e) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi presso altri allevamenti: **SI**;
- f) effettua il prelievo ed il congelamento degli embrioni: **SI**;
- g) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del medico veterinario Antonnicola Vittorio, nato a Sermoneta (LT) il 5-2-1965 ed ivi residente in loc. Doganella di Ninfa, via Pompa a Vento, s.n.c. – 01612060598, iscritto all'Ordine dei medici veterinari della provincia di Latina al n. 127, ed iscritto nell'elenco degli operatori di impianto embrionale degli animali della Regione Lazio con codice identificativo univoco LT0127F.

3) di stabilire:

- a) di assegnare al predetto Gruppo di raccolta degli embrioni il codice univoco a livello nazionale: **LT0004S**;
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;

d) che il gestore del Gruppo di raccolta degli embrioni deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all'articolo 28, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:

- uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento ed immagazzinamento degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
- comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 07 Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari – via C. Colombo n. 212 - 00147 ROMA, l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
- ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del *regolamento*, trasmettere, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 07 Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari - Via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2, del *regolamento*.
- tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati ed immagazzinati sia presso lo stesso Gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici. Tale registro deve contenere tutte le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- conservare gli embrioni esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su:
 - specie
 - razza o tipo genetico
 - matricola dei donatori.

In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

- rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita:
 - specie
 - razza o tipo genetico
 - numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (art. 28, comma 1, lett. g), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403);
- certificare, su appositi moduli, gli interventi di trasferimento embrionale. Detti moduli devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
- provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio ed il trasporto;

- in caso di distruzione del materiale embrionale difforme, come specificate all'articolo 39, comma 1, del *regolamento*, tale operazione deve essere effettuata presso il Gruppo medesimo, alla presenza di un funzionario dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, e di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro Ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.

La predetta distruzione deve avvenire previa comunicazione ai sopra citati soggetti incaricati di presiedere alla distruzione.

- 4) **di incaricare** l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione ad Antonnicola Vittorio in qualità di direttore sanitario del sopra citato Gruppo di raccolta degli embrioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli